

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO**



**Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. b), l) e o), nonché comma 3 lett. b) della legge 247/2012**

**Nonché i ricorsi in prevenzione e tentativo di conciliazione**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro danti causa) ed i privati (con le limitazioni meglio indicate nel presente regolamento- ex D.M. 20.12.2021, pubbl. in G.U. n.15 del 20.01.2022.e s.m.i.) richiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo o il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, determinando gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti.

2. Il regolamento disciplina altresì ogni altra richiesta di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'Autorità giudiziaria.

### **Art. 2 - Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento**

1. L'iscritto o il privato presentano apposita istanza presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, correlandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla valutazione dell'attività professionale, versando contestualmente alla presentazione della domanda €. 10,00 quali diritti di segreteria per l'avvio del procedimento amministrativo.

2. L'istanza, con i documenti allegati, deve essere presentata presso la Segreteria dell'Ordine in copia cartacea. Il fascicolo contenente tutta la documentazione verrà restituito interamente a liquidazione avvenuta.

3. Con la sottoscrizione dell'istanza l'interessato certifica la corrispondenza all'originale dell'eventuale documentazione depositata su supporto informatico e acconsente al trattamento dei propri dati da parte della Commissione e del Consiglio dell'Ordine ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento.

4. La data di presentazione dell'istanza alla Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo costituisce il termine iniziale del procedimento.

5. L'istanza deve contenere:

tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);

l'indicazione del valore della pratica, ove possibile, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;

l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis;

l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base;

il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;

la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;

nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;

Le parcelle, debitamente redatte, vanno allegate all'istanza in duplice copia.

Nel caso di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'Autorità giudiziaria e/o dal privato e i casi previsti dal ex D.M. 20.12.2021, pubbl. in G.U. n.15 del 20.01.2022.e s.m.i. , il parere motivato viene trasmesso unicamente all'Autorità richiedente e/o al privato.

**Art. 3 - (Incarichi congiunti)**

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

#### **Art. 4 – Rinuncia alla richiesta di liquidazione**

Se la rinuncia alla richiesta di liquidazione è effettuata prima della liquidazione stessa, nessun onere viene gravato sul richiedente.

#### **Art. 5 - Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria forma un fascicolo contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo.

2. L'assegnazione dell'incarico al Consigliere delegato avverrà per settore di attribuzione e razione materiae; qualora il Consigliere delegato, si ritenga incompatibile con l'incarico, ne indicherà, per iscritto e la Segreteria provvederà ad assegnare il fascicolo stesso ad altro Consigliere.

3. Il Consigliere delegato assume la qualifica di Responsabile del procedimento, a sensi dell'art. 5 L 241/1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 bis della medesima Legge). 4. La Segreteria del Consiglio dell'Ordine provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo p.e.c., sia all'istante e sia alla persona o soggetto giuridico in favore del quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere, con invito a formulare eventuali osservazioni o deduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, con l'avviso che lo stesso ha il diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e del relativo regolamento attuativo e previa corresponsione – se dovuta – dei diritti di copia; in caso di osservazioni o deduzioni, delle stesse verrà data comunicazione informale all'istante, il quale avrà analogo termine per esplicitare eventuali osservazioni e/o repliche. Nei casi di particolare urgenza si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 2.



## **Art.6 – Tentativo di conciliazione**

1. Qualora le parti richiedano l'attivazione del tentativo di conciliazione, la Segreteria dell'Ordine provvede senza indugio a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine il quale provvederà all'eventuale deliberazione nonché nomina di Collegio composto da massimo n. 3 Consiglieri.

2. All'esito della deliberazione del COA la Segreteria dell'ordine provvederà a fissare l'incombente dandone comunicazione alle parti. La data di convocazione potrà essere rinviata per giustificati **motivi fino a un massimo di tre volte**, dopo di che il tentativo si considererà esaurito.

3. Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti delle questioni finalizzati alla conciliazione, il Collegio o fissa la data di una nuova comparizione.

4. Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi il Collegio redige il relativo verbale, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini dell'intervenuto accordo nonché delle modalità della sua esecuzione.

5. Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo con il verbale di comparizione delle parti interessate verrà dato atto della loro presenza avanti al Consigliere Delegato e delle eventuali proposte presentate da ciascuno.

## **Art. 7 - Competenze del Consigliere delegato e del Consiglio dell'Ordine. Motivazione e comunicazione del provvedimento-Termini**

1. Se nessuna delle parti richiede il tentativo di conciliazione, il Collegio provvede all'istruttoria e, previo eventuale espletamento di ogni incombenza che riterrà opportuno, provvede alla liquidazione.

Nel caso di liquidazione difforme dalla richiesta, si procederà ad avvisare l'iscritto informalmente.

2. La comunicazione all'istante dell'emissione del provvedimento è a cura della Segreteria dell'Ordine.

3. Il Consigliere delegato può in ogni caso decidere di rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ragione della particolarità della questione o della necessità di un orientamento di massima su questioni di particolare importanza.

Con facoltà del COA di designare per la liquidazione un Collegio formato da massimo n. 3 Consiglieri e/o procedere in seduta consigliere.

4. In ogni caso, il procedimento di liquidazione deve essere esaurito entro 90 giorni dal termine indicato dal presente Regolamento.

I termini suddetti sono sospesi quando il Consigliere delegato o il Collegio richiedano integrazioni o correzioni dell'istanza ovvero quando siano necessari chiarimenti.

5. Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

#### **Art. 8- Tassa di opinamento**

1. La tassa di opinamento quale sotto indicata è comunque dovuta e l'obbligo insorge all'atto della pronuncia del parere di congruità.

2. Il rilascio di copia del parere al richiedente o a chi ne abbia interesse è subordinato al versamento di una tassa pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare degli onorari liquidati.

3. Qualora l'opinamento venga attività svolta quale difensore d'ufficio i diritti di opinamento di cui al comma 2), saranno ridotti all'1,5% così come in cas di liquidazione richiesta ai sensi del D.M. 20.12.2021, pubbl. in G.U. n.15 del 20.01.2022.e s.m.i.

4. Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto all'interessato ad ottenere il provvedimento adottato dal Consigliere ovvero dal Collegio a seconda della rispettiva competenza.

5. Qualora l'Avvocato richieda l'emissione del parere di congruità su parcelle riferite ad attività professionale per la quale- avendo percepito un acconto- vanti soltanto un credito residuo, visto l'obbligo di valutare nel



complesso l'attività professionale prestata, la tassa di opinamento sarà applicata sull'intero del compenso professionale.

### **Art. 9 – Istanze di liquidazione dei difensori di donne vittime di violenza**

I Difensori delle donne vittime di violenza inseriti nell'apposito Elenco regionale, nel richiedere la liquidazione dei compensi professionali devono attenersi a quanto previsto dal presente regolamento. La tassa di opinamento è ridotta all'1,5%.

### **Art. 9 BIS – Opinamento parcelle – Rif. L n. 49/23**

Con delibera del 6/11/2023 viene qui trascritto ai fini della relativa procedura di opinamento il parere del Consiglio Nazionale Forense n. 24 del 23/6/2023, quale integrazione del presente Regolamento

#### **“Art. 7**

#### **Parere di congruita' con efficacia di titolo esecutivo**

*1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruita' emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del*

*codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.*

*2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”*



**Art. 10- Istanze di riesame, annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione ed opinamento**

1. Le istanze di riesame, di annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione e opinamento presentati sia dalle parti assistite sia da parte dei professionisti sono rimessi alla competenza plenaria del Consiglio dell'Ordine. Non sono ammissibili istanze di riesame, di annullamento o altro alle richieste di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'autorità giudiziaria una volta reso il richiesto parere.

2. L'istruttoria per il consiglio è svolta da Consigliere diverso da quello inizialmente incaricato dell'istruttoria del provvedimento contestato.

**Art. 11 - Entrata in vigore**


1. Il presente regolamento entra in vigore il 26/07/2022 e si applica alle richieste di liquidazione e parere depositate dopo tale data.

**REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 6/11/2023 con l'introduzione dell'art. 9 bis**

Cuneo, li 6/11/2023


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Tiziana MARRAFFA



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Avv. Fabrizio LIPPONI



IL PRESIDENTE

Avv. Alessandro FERRERO

